

Capitolo I - Ambito di applicazione

La presente Guida descrive i criteri e le procedure adottate dalla Banca d'Italia nel processo di abilitazione degli enti creditizi richiedenti l'accesso alle operazioni di politica monetaria e lo svolgimento delle stesse nell'ambito dell'Eurosistema. Per quanto non specificamente indicato nella presente Guida, si fa rimando al contenuto relativo all'Indirizzo della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 (BCE/2014/60), (di seguito "Regole per l'attuazione della politica monetaria"), come successivamente modificato e integrato, disponibile sul sito internet della BCE¹.

I.1 Premessa

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione degli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (di seguito BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito BCN), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Alla luce dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (di seguito SEBC), la BCE è investita dell'autorità di formulare la politica monetaria unica dell'Unione e di adottare gli indirizzi necessari ad assicurarne la corretta attuazione, mentre le BCN hanno l'obbligo di agire in conformità a tali Indirizzi. L'Indirizzo rilevante per l'attuazione della politica monetaria è l'Indirizzo della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 (BCE/2014/60), come successivamente modificato e integrato.

Le norme dettate dal suddetto Indirizzo sono attuate dalla Banca d'Italia mediante disposizioni regolamentari o contrattuali così come definite nel presente documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per gli operatori" (di seguito "Guida operatori").

I.2 Obiettivi e strumenti di politica monetaria

L'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea' (Trattato) sancisce che l'obiettivo primario della politica monetaria dell'Eurosistema), è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Senza pregiudicare tale obiettivo, l'Eurosistema sostiene l'insieme delle politiche economiche dell'Unione Europea. Nel perseguire i propri obiettivi, l'Eurosistema deve agire in conformità con il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza favorendo un'allocazione efficiente delle risorse.

Per perseguire questi obiettivi, l'Eurosistema ha a disposizione i seguenti strumenti:

1. le operazioni di politica monetaria, che comprendono:
 - 1.a. le operazioni di mercato aperto;
 - 1.b. le operazioni su iniziativa delle controparti (standing facilities);
2. la riserva obbligatoria.

¹ Percorso sul sito internet della BCE: www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1002/1014/html/index-tabs.en.html#1

I.2.1 Le operazioni di politica monetaria

Relativamente alla finalità, le operazioni di mercato svolte su iniziativa della BCE si suddividono nelle seguenti quattro categorie:

- a) operazioni di rifinanziamento principali;
- b) operazioni di rifinanziamento a più lungo termine;
- c) operazioni di regolazione puntuale della liquidità (di seguito operazioni di *fine-tuning*);
- d) operazioni di tipo strutturale.

Per una descrizione più articolata delle categorie e degli strumenti relativi alle operazioni di mercato aperto cfr. Capitolo II, par. II.1.

Le operazioni di mercato aperto possono essere svolte utilizzando procedure di asta (ordinaria o veloce) o bilaterali. Nel primo caso la Banca d'Italia si rivolge indistintamente a un gruppo di controparti abilitate (cfr. par. I.3.), nel secondo a singoli operatori. Tra le controparti ammesse alle operazioni di mercato aperto la Banca può selezionare, ove previsto dalla disciplina in vigore dell'Eurosistema, un gruppo di soggetti abilitati alle operazioni di *fine-tuning*.

Le operazioni su iniziativa delle controparti comprendono le operazioni di rifinanziamento marginale e di deposito presso la banca centrale, che mirano, rispettivamente, a immettere o assorbire liquidità con durata pari a un giorno lavorativo (*overnight*).

I.2.2 La riserva obbligatoria

Il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema prevede che le istituzioni creditizie residenti nell'area dell'euro debbano costituire, a fronte della raccolta fiduciaria, un deposito in contanti presso la BCN dello Stato membro in cui sono insediate.

La riserva obbligatoria è uno degli strumenti per la conduzione della politica monetaria unica. L'imposizione di tale obbligo risponde a due funzioni:

- (I) stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario. La facoltà di mobilizzare la riserva dovuta fornisce alle istituzioni uno strumento per attenuare gli effetti di variazioni temporanee di liquidità;
- (II) creare (o ampliare) un fabbisogno strutturale di liquidità. Ciò accresce la capacità dell'Eurosistema di agire efficientemente sulle condizioni di offerta di liquidità.

I.3 Controparti ammesse alle operazioni di politica monetaria

Possono accedere alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico bancario (TUB) - e gli altri enti creditizi - che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi I.3.1 e I.3.2.

I.3.1 Requisiti generali di idoneità

Fatto salvo quanto previsto dai Contratti quadro relativi a ciascuna tipologia di operazione, la Banca d'Italia ammette alle operazioni esclusivamente gli enti di cui al precedente paragrafo che soddisfano quanto previsto dall'articolo 3 delle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (di seguito "Condizioni generali").

I.3.2 Requisiti tecnico-operativi

Oltre ai requisiti generali di cui al precedente paragrafo, le controparti devono essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi previsti per le specifiche tipologie di operazioni (cfr. Capitoli II e III).

I.4 Attività idonee

Tutte le operazioni di rifinanziamento debbono essere effettuate a fronte di adeguate garanzie fornite dalle controparti sotto forma di pegno di attività idonee (cfr. Capitolo IV).

I.5 Scambio di informazioni

La Banca d'Italia, se necessario per l'attuazione della politica monetaria, può condividere singole informazioni tra i membri dell'Eurosistema, come ad esempio dati operativi connessi alle controparti che partecipano alle operazioni dell'Eurosistema².

I.6 Accesso alle operazioni di politica monetaria e alle altre operazioni: aspetti generali

I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi I.3.1. e I.3.2. che intendono accedere alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia devono - *una tantum* - perfezionare i relativi rapporti contrattuali.

In particolare essi devono sottoscrivere le "Condizioni generali" (all. 1) e gli altri contratti relativi alle tipologie di operazioni che intendono effettuare. Per accedere alle operazioni di finanziamento la controparte dovrà anche firmare il "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento".

È fatta eccezione per le operazioni svolte direttamente sui mercati finanziari, alle quali si applicano gli usi e le convenzioni vigenti su tali mercati.

² Tali informazioni sono soggette al requisito del segreto professionale in conformità dell'articolo 38 dello Statuto del SEBC e alle disposizioni della legge italiana in materia di segreto d'ufficio.

I.6.1 Perfezionamento dei rapporti contrattuali

Gli adempimenti di carattere generale per il perfezionamento dei rapporti contrattuali relativi alle operazioni di politica monetaria vengono svolti dalle Filiali competenti della Banca d'Italia³. In particolare:

- a) Il singolo rapporto si perfeziona con lo scambio di lettere-contratto sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente e dal Direttore della Filiale della Banca d'Italia competente.
- b) Con le predette lettere-contratto il richiedente chiede il perfezionamento relativamente a un'operazione ed elegge un domicilio speciale. Il richiedente non può farsi rappresentare da terzi nella sottoscrizione delle lettere-contratto.

La sottoscrizione del legale rappresentante deve essere apposta digitalmente sulla lettera-contratto e sul testo degli articoli che disciplinano il rapporto di riferimento. Il richiedente deve inviare i documenti sottoscritti, in forma di allegato, alla casella di Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) della Filiale della Banca d'Italia competente.

Se il richiedente è sprovvisto di PEC, può consegnare la suddetta documentazione - sottoscritta a margine di ciascun foglio - direttamente a mano o tramite corriere ovvero inviarla per posta.

- c) In caso di esito positivo dell'istruttoria svolta dalla Banca d'Italia la Filiale competente comunica l'accettazione dell'Istituto con apposita nota, cui è allegato l'articolato che disciplina il rapporto, all'indirizzo PEC dal quale è stata ricevuta la richiesta; entrambi i documenti sono firmati digitalmente dal Direttore della Filiale.

Nel caso in cui il richiedente abbia utilizzato gli altri canali indicati, la Filiale comunica l'accettazione dell'Istituto con apposita nota, cui è allegato l'articolato che disciplina il rapporto, entrambi sottoscritti dal Direttore della Filiale a margine di ciascun foglio. La consegna può avvenire direttamente a mano o tramite corriere ovvero invia con raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio speciale eletto dal richiedente per il rapporto in corso di perfezionamento.

- d) La Filiale comunica, con la nota di accettazione di cui al punto c), l'indirizzo e i numeri di fax ai quali la controparte può inviare le comunicazioni relative allo specifico rapporto⁴.

Specifiche indicazioni per il perfezionamento dei singoli rapporti connessi con le varie tipologie di operazioni di politica monetaria sono contenute nei relativi Capitoli della presente Guida.

³ Nella presente "Guida operatori", per "Filiale competente" della Banca d'Italia si intende la Filiale nel cui territorio ha sede legale l'ente richiedente. Qualora nel territorio di riferimento non vi sia alcuna Filiale, ovvero vi sia una succursale "specializzata nel trattamento del contante", la Filiale competente è quella regionale. È fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di scegliere una diversa Filiale.

⁴ Tali comunicazioni andranno effettuate solo qualora non si sia già provveduto all'atto della richiesta di apertura del conto PM ovvero del conto HAM (cfr. la pubblicazione "Il sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia e il conto HAM – Guida per gli aderenti" disponibile sul sito [internet](#) della Banca d'Italia alla sezione relativa al sistema dei pagamenti). Per l'indicazione del percorso sul sito internet, vedi nota 5.

I.6.2 Variazioni dei dati della controparte e obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia

La controparte del rapporto deve comunicare tempestivamente alla Filiale competente, per iscritto, le variazioni dell'indirizzo PEC, del domicilio speciale eletto e del numero di fax indicati nella lettera-contratto relativa alle "Condizioni generali".

Tali comunicazioni devono essere inviate alla casella di PEC della Filiale della Banca d'Italia competente con un allegato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. In caso il richiedente sia sprovvisto di PEC, esso può consegnare la comunicazione direttamente a mano o tramite corriere ovvero inviarla per posta.

I.6.3 Estinzione dei rapporti contrattuali

Le comunicazioni tra la Banca d'Italia e le controparti dell'Istituto concernenti l'estinzione dei rapporti contrattuali (recesso, risoluzione, sospensione, ecc.) devono avvenire tramite PEC. Nel caso che la controparte sia sprovvista di PEC, tali comunicazioni possono essere consegnate direttamente a mano o tramite corriere ovvero inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno. In particolare le comunicazioni della controparte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e trasmesse all'indirizzo della Filiale competente.

I.7 Sospensione, limitazione o esclusione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria o all'utilizzo di garanzie

La Banca d'Italia può sospendere una controparte, anche a tempo indeterminato e con effetto immediato, ed escluderla dalle operazioni di politica monetaria o limitarne l'accesso, al verificarsi di una delle circostanze indicate nelle "Condizioni generali".

Tale provvedimento si differenzia dalla sospensione per motivi sanzionatori descritta nel Capitolo V della presente Guida.

Qualora la decisione assunta abbia effetto immediato, la Banca d'Italia informa il soggetto interessato anche per le vie brevi.

I.8 Recesso

La Banca d'Italia può recedere con effetto immediato da uno, alcuni o tutti i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria in essere con la controparte al verificarsi di uno degli eventi elencati nell'articolo 16 delle "Condizioni generali".

Le controparti possono recedere da uno o più contratti relativi alle operazioni di politica monetaria: il recesso ha effetto decorsi dieci giorni di calendario dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Banca d'Italia, se a tale data non vi siano operazioni in essere; in caso contrario, il recesso ha effetto dalla data successiva in cui non vi siano più operazioni in essere. La Banca d'Italia può consentire il recesso anche se comunicato con preavvisi inferiori.

La controparte che intenda esercitare il recesso deve darne comunicazione – via PEC - alla Filiale competente della Banca d'Italia.

I.9 Risoluzione

I contratti relativi alle operazioni di politica monetaria si risolvono nei casi previsti dall'articolo 15 delle "Condizioni generali".

La Banca d'Italia può altresì risolvere i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria al ricorrere di uno degli eventi di cui all'articolo 17 delle "Condizioni generali".

I.10 Struttura dei conti

I soggetti che intrattengono con la Banca d'Italia i rapporti di cui al Capitolo I della presente Guida dispongono per la relativa operatività di specifici conti denominati in euro gestiti dal punto di vista operativo dalla SSP (conti PM, HAM, di deposito *overnight* e di rifinanziamento marginale) e dalla ISSP (conti di deposito a tempo determinato) - (cfr. la pubblicazione "Il sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia e il conto HAM – Guida per gli aderenti" disponibile sul sito internet della Banca d'Italia alla sezione relativa al sistema dei pagamenti⁵, di seguito "Guida per gli aderenti TARGET2").

I conti PM ed HAM sono movimentabili dalla Banca d'Italia e dagli operatori tramite il servizio FIN della rete SWIFTNet, e tramite l'ICM cui si accede dai servizi interattivi SWIFTNet Browse, Interact e Fileact o tramite Internet.

I conti di deposito *overnight* e di rifinanziamento marginale sono movimentabili tramite l'ICM e dalla Banca d'Italia.

La Sede di Milano della Banca d'Italia ha altresì la competenza esclusiva per la movimentazione dei conti di deposito a tempo determinato. L'apertura e la chiusura dei conti di deposito a tempo determinato può avvenire nelle sole giornate lavorative della predetta Sede.

I.11 Trasferimento dei conti PM, HAM, di deposito *overnight*, di rifinanziamento marginale e a tempo determinato

Il titolare di un conto di deposito *overnight*, di rifinanziamento marginale e/o a tempo determinato che stabilisce la sede della direzione generale/amministrazione centrale⁶ in una località rientrante nell'ambito di competenza di una Filiale diversa da quella detentrica del conto PM ovvero del conto HAM è tenuto a chiederne il trasferimento, unitamente a questi ultimi (cfr., per quanto attiene la disciplina del trasferimento dei conti PM/HAM, la "Guida per gli aderenti TARGET2").

⁵ Percorso sul sito internet della Banca d'Italia: <http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/target2/index.html>

⁶ In assenza della direzione generale/amministrazione centrale si fa riferimento alla sede legale; per il titolare che non ha la sede legale in Italia, ma è insediato nel territorio della Repubblica con una o più succursali, si ha riguardo rispettivamente alla succursale o alla succursale principale.